

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ASTI DI DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

Le liste , sia per il Presidente che x il Consiglio provinciale, andranno **presentate dalle 8:00 alle 20:00 di domenica 21 agosto e dalle 8:00 alle 12:00 di lunedì 22 agosto .**

Il numero minimo di sottoscrizioni (NB non c'è come nei Comuni un numero massimo) è determinato in base al corpo elettorale verificato al 35° giorno antecedente le elezioni

L'ufficio elettorale si riunirà lunedì 8 agosto per determinare il corpo elettorale ed il conseguente numero minimo di sottoscrittori .

In occasione dell' ultima tornata elettorale il corpo elettorale era costituito da 1.312 elettori .

Prendendo a base questo dato il numero minimo di sottoscrizioni per il Consiglio provinciale (5% degli aventi diritto) sarebbe determinato in 66 mentre per il Presidente della Provincia (15%) in n. 198 .

Il suggerimento è di raccogliere sempre un numero di sottoscrizioni superiore al minimo in modo da evitare i rischi di firme ritenute non valide che determinino l' invalidità per l' intera lista.

Le liste per la candidatura alla carica di presidente della Provincia e la lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale sono presentate all'Ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modelli appositamente predisposti dallo stesso ufficio e pubblicati sul sito della provincia nell'apposita sezione dedicata alle elezioni a partire dall' 8 agosto 2022 .

In particolare per ciascun elezioni saranno predisposti i seguenti modelli (separatamente per Presidente e Consiglio provinciale):

- Modello 1- Atto principale
- Modello 2 - Atto separato
- Dichiarazione di accettazione candidatura
- Designazione dei rappresentanti di lista

Vedi i modelli pubblicati sul sito

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

- MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

L'autenticazione delle sottoscrizioni (e, in particolare, l'autenticazione delle sottoscrizioni relative alle dichiarazioni di accettazione delle candidature e di quelle dei sottoscrittori elettori richieste a corredo delle candidature) **deve essere effettuata con la massima attenzione e puntualità**, nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m.i. e dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L'autenticazione deve essere **redatta di seguito alla sottoscrizione**. Essa consiste nell'**attestazione**, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta **in sua presenza** **previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive**.

Nell'attestazione devono essere indicati: la modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica; infine devono essere apposti la firma per esteso del pubblico ufficiale ed il timbro dell'ufficio.

- SOGGETTI AUTORIZZATI AD ESEGUIRE AUTENTICAZIONI

I **oggetti autorizzati all'autenticazione** della sottoscrizione sono i seguenti (articolo 14 legge n. 53/1990):

- notai,
- giudici di pace,
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali,
- segretari delle procure della Repubblica,
- membri del Parlamento,
- consiglieri regionali,
- presidenti delle province,
- sindaci metropolitani,
- sindaci,
- assessori comunali e provinciali,
- componenti conferenza metropolitana,
- presidenti dei consigli comunali e provinciali,
- presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali,
- consiglieri provinciali,
- consiglieri metropolitani,
- consiglieri comunali,
- segretari comunali e provinciali,
- funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della Provincia.
- gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

I consiglieri comunali possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni, tranne la propria sottoscrizione

In ordine all'interpretazione dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 che elenca le categorie di soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di autentica delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale, si è recentemente espresso più volte il Consiglio di Stato, con sentenze peraltro non pienamente concordi.

Nella sostanza:

- le autenticazioni possono essere fatte esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui tali soggetti sono titolari (requisito della territorialità).

Con una sentenza (13 febbraio 2014, n. 715) la stessa Sez. V del Consiglio di Stato, conferma, ancora una volta, l'ormai consolidato principio giurisprudenziale della "territorialità".

In tale ultima pronuncia viene invece affermato che i consiglieri degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni in relazione a tutte le operazioni che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono e pertanto anche per le elezioni per gli organi provinciali nella quale il consigliere comunale esercita il proprio mandato.

Importante anche la risposta alla faq n. 9 pubblicata sul sito UPI in base a cui: *"I Consiglieri comunali possono autenticare le firme, rispettando il principio di territorialità: sono pertanto tenuti ad autenticare le firme esclusivamente nel comune di loro appartenenza e per le elezioni della provincia di cui fa parte il suddetto comune di appartenenza"*. N.B. in base a questa FAQ un candidato non può farsi autenticare la firma da un consigliere comunale di Varazze mentre è in vacanza

L'elencazione dei soggetti legittimati all'autenticazione delle sottoscrizioni indicati nell'articolo 14 della legge n. 53/1990 (con le specificazioni di cui sopra) ha carattere tassativo.

- PRESENZA DEL SOTTOSCRITTORE ALL'ATTO DELL'AUTENTICA

L'autenticazione consiste nella attestazione della genuinità della firma e presuppone l'identificazione del sottoscrittore; è pertanto **necessario** che la **firma** sia **apposta alla presenza del pubblico ufficiale** che ne esegue l'autenticazione.

- MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE

L'autenticazione della firma è effettuata **solo** a seguito dell'**identificazione del sottoscrittore**, la cui identità deve essere accertata tassativamente con una delle seguenti modalità:

1. esibizione di un idoneo documento di identificazione. È considerato idoneo documento di identificazione non solo la carta di identità, ma anche ogni altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione che riporti le generalità anagrafiche del titolare e una sua fotografia e che sia quindi atto a consentire l'**accertamento dell'identità** ed il **riconoscimento** del

sottoscrittore. Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 prevede infatti, all'art. 35, che quando viene richiesto un documento di identità, esso possa sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente, quale il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, *il libretto di pensione*, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.

Pertanto, **non** risultano **idonei** all'identificazione i documenti privi di fotografia (es. tesserini o certificati di attribuzione del numero di codice fiscale).

Nel caso di identificazione attraverso un documento di identificazione, nell'attestazione devono essere riportati l'indicazione del tipo di documento e gli estremi del documento medesimo.

2. conoscenza personale diretta da parte del pubblico ufficiale. Il pubblico ufficiale dovrà attestare di aver identificato il sottoscrittore attraverso conoscenza diretta e dovrà specificare, anche in tale ipotesi, i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) che individuano la persona del sottoscrittore.

Le modalità di identificazione utilizzate devono essere **espressamente indicate nella formula dell'autentica**. Ciò significa che se l'autenticazione è effettuata cumulativamente per più sottoscrizioni, la formula utilizzata dal pubblico ufficiale per l'attestazione deve dare chiaramente e specificatamente conto delle diverse modalità di identificazione utilizzate per ciascun sottoscrittore.

- GENERALITÀ DEL PUBBLICO UFFICIALE CHE ESEGUE L'AUTENTICA

Il pubblico ufficiale, nell'ambito dell'attestazione, **deve specificare la data ed il luogo nei quali viene effettuata l'autenticazione, nonché il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita**. Deve inoltre apporre di seguito la propria firma e il timbro dell'ufficio.

N.B: Ciò significa che per una corretta autenticazione non è sufficiente la firma del soggetto autenticante, in quanto, per renderne chiaramente intellegibile e verificabile l'identità e i poteri certificatori, risulta necessaria l'indicazione per esteso e con calligrafia leggibile (nel caso in cui non siano utilizzati mezzi meccanici di scrittura) della sua identità, nonché dell'ufficio ricoperto.

Si segnala inoltre che l'eventuale mancanza del timbro dell'ufficio di appartenenza del soggetto autenticatore non dà luogo ad invalidità delle firme raccolte in quanto la presenza del timbro non costituisce un requisito essenziale dell'atto ma una semplice irregolarità sanabile .

- DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

I delegati di lista possono coincidere con i presentatori e con i candidati.

I candidati **non** possono sottoscrivere le liste o le candidature a presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature per la medesima elezione.

Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista a consigliere provinciale. **Pertanto, quando le elezioni del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, i sottoscrittori delle liste a Consigliere provinciale possono sottoscrivere la candidatura a presidente della Provincia e viceversa.**

Non sono ammesse sottoscrizioni per più liste.

La data di accettazione delle candidature deve essere antecedente o concomitante alla data delle sottoscrizioni della lista.

Si ricorda che il Consiglio di Stato - Sezione II, con [sentenza n. 4203 del 25 maggio 2022](#), relativamente ai “moduli aggiuntivi” utilizzati per la sottoscrizione delle liste che essi, quando sono privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati, senza che ciò possa ritenersi un mero formalismo, in quanto tali requisiti sono funzionali a garantire l'interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale, confutando la possibilità che vengano ammesse liste nelle quali possa anche solo dubitarsi che la raccolta delle firme sia stata attuata mediante inammissibili artifici o, comunque, irregolarmente.

Qualora difetti una qualsiasi forma di congiunzione fisica tra i fogli, da cui ricavarne la continuità, non può ritenersi presente l'elemento dell'unicità documentale

DENOMINAZIONE DELLE LISTE E CONTRASSEGNO ELETTORALE

Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale, di forma circolare avente 3 cm di diametro.

Qualora il contrassegno contenga, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della Regione Piemonte, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.

I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsiderazione.

Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile.

Nelle elezioni del 2021 una lista ha utilizzata l'immagine di San Secondo a cavallo e l'immagine richiamante il gonfalone provinciale; nell'esaminare i requisiti di validità del simbolo, la Commissione elettorale provinciale, richiamando le osservazioni espresse dall'omologo Ufficio elettorale in data 10 luglio 2019, ha ammesso la lista con la precisazione che l'utilizzo di tale simbolo verrà in futuro considerato , in caso di concorrenza di più liste, lesivo dell'obbligo di imparzialità tra liste concorrenti.